REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE

D'APPELLO

composta dai magistrati:

Dott.ssa Daniela ACANFORA Presidente relatore

Dott. Roberto RIZZI Consigliere

Dott. Nicola RUGGIERO Consigliere

Dott.ssa Ilaria Annamaria CHESTA Consigliere

Dott. Cosmo SCIANCALEPORE Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sull'appello iscritto al n**. 60400** del registro di segreteria proposto dai sigg.

OMISSIS, nato a OMISSIS il OMISSIS e residente in OMISSIS, OMISSIS, c.f. OMISSIS;

OMISSIS, nato a OMISSIS il OMISSIS e residente in OMISSIS, OMISSIS, c.f. OMISSIS;

OMISSIS, nato a OMISSIS il OMISSIS e residente in OMISSIS, OMISSIS, c.f. OMISSIS;

OMISSIS, nato a OMISSIS il OMISSIS ed ivi residente in OMISSIS, c.f. OMISSIS;

OMISSIS, nato a OMISSIS il OMISSIS e residente in OMISSIS, OMISSIS, c.f. OMISSIS;

OMISSIS, nato a OMISSIS, il OMISSIS e residente in OMISSIS, OMISSIS, c.f. OMISSIS;

OMISSIS, nato a OMISSIS il OMISSIS e residente in OMISSIS, OMISSIS, c.f. OMISSIS;

OMISSIS, nato a OMISSIS il OMISSIS e residente in OMISSIS, OMISSIS, c.f. OMISSIS;

OMISSIS, nato a OMISSIS il OMISSIS e residente in OMISSIS, OMISSIS, c.f. OMISSIS;

OMISSIS, nato a OMISSIS il OMISSIS e residente in OMISSIS, OMISSIS, c.f. OMISSIS

tutti rappresentati e difesi dall'avv. Francesca Chairini (C.F. CHRFNC73D44A944R) del Foro di Bologna (indirizzo di posta elettronica certificata: avv.francesca.chiarini@ordineavvocatibopec.it) e dall'avv. Andrea Pansini (C.F. PNSNDR66R27L781T) del Foro di Verona (indirizzo di posta elettronica certificata: avvandreapansini@ordineavvocativrpec.it)

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del rappresentante legale *pro tempore,* rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonella Patteri (pec avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), Sergio Preden (pec avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it), Giuseppina Giannico (pec giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it) e Lidia Carcavallo (pec lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), elettivamente domiciliato in Roma, alla via Cesare Beccaria n. 29, negli uffici dell'Avvocatura centrale dell'Istituto;

-**MINISTERO DELL'INTERNO**- in persona del Ministro in carica –

elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura dello Stato, all'indirizzo di posta elettronica certificata: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it - **non costituito**

avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto n.268/2021, depositata in data 26 novembre 2021.

Esaminati l'appello e gli altri atti e documenti di causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 21 ottobre 2025, svolta con l'assistenza della dott.ssa Eliana Giorgiantoni ed omessa la relazione sui fatti di causa del giudice relatore, l'avv. Marcella De Ninno, per delega scritta dei procuratori costituiti, in rappresentanza e difesa degli appellanti e l'avv. Preden per l'INPS.

Ritenuto in

FATTO

Con la sentenza impugnata la Sezione giurisdizionale per la Regione in composizione monocratica, ha respinto, applicando il principio della *"ragione più liquida*" il ricorso collettivo promosso dagli odierni appellanti (unitamente al sig. OMISSISa), tutti ex dipendenti della Polizia di Stato, arruolati in date anteriori al 25 giugno 1982 e poi collocati in quiescenza con un'anzianità complessiva superiore a 20 anni ed inferiore alla data del 31 dicembre 1995 e, dunque, destinatari del sistema di calcolo della pensione c.d. "*misto*" ai sensi dell'art.1, comma 12, della l.n.335/1995, al fine di ottenere la riliquidazione della pensione con l'applicazione della norma recata dall'art.54 del d.P.R.n.1092/1973 e quindi con l'aliquota pensionistica del 44% in luogo di quella del 35% sulla quota retributiva.

Il giudice di prime cure ha ritenuto, conformandosi anche *per relationem* a precedenti giurisprudenziali della sezione veneta, che, poiché, in virtù della l.

121 del 1981, la Polizia di Stato è stata smilitarizzata divenendo un'amministrazione civile ad ordinamento speciale ai fini della determinazione della misura della pensione ordinaria, non possa trovare applicazione l'invocata disposizione normativa dell'art. 54 del TU n. 1092/1973, trattandosi di norma pensionistica che riguarda il personale assoggettato all'ordinamento "*militare"* e quindi non applicabile ai ricorrenti che alla data del collocamento in quiescenza non rivestivano tale qualifica.

Avverso tale decisione i sigg. OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS hanno proposto appello, con atto notificato in data 24 novembre 2022 sia all'INPS che al Ministero dell'Interno e depositato in data 2 dicembre 2022, per il seguente motivo:

Violazione di legge per violazione e/o omessa, falsa ed errata applicazione dell'art.54 del d.P.R. 29 dicembre 1092, in relazione all'art.52 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, all'art.1 comma 12 della l.n.335/1995 e all'art.6 bis comma 5 del d.l.n.387/1987 – insufficienza e/o contraddittorietà della motivazione "per relationem" contenuta nella sentenza impugnata.

Censurano la decisione con cui il giudice di prime cure ha negato l'applicabilità dell'art.54 del d.P.R. n.1092/1973 rilevando che, come risulta chiaramente anche dai provvedimenti di liquidazione dei trattamenti pensionistici l'INPS ha dato applicazione, nel computo secondo il sistema misto ai sensi dell'art.1, comma 12, della l.n.335/1995, alla normativa previgente specificamente dettata per i militari e segnatamente l'art. 52 del d.P.R. n. 1092/1973 che per la categoria del personale militare (di cui i dipendenti arruolati nel Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza facevano

parte) richiedeva come anzianità minima per accedere al beneficio pensionistico un'anzianità utile e non effettiva (come invece previsto per i dipendenti civili dall'art.44 del medesimo decreto) di 15 anni. Gli appellanti affermano che la valutazione del servizio utile anteriore al 31 dicembre 1995 dimostra chiaramente come siano stati ricompresi nel novero dei dipendenti il cui trattamento di quiescenza normale era regolamentato dal Capo II del Titolo III del previgente d.P.R. n. 1092/1973 e quindi dagli artt. 52 e ss. di talchè avrebbe dovuto essere applicata la misura del trattamento prevista dall'art. 54 e, segnatamente, il 44% della base pensionabile.

Secondo le tesi difensive del gravame, l'art. 1, comma 101, della l. 30 dicembre 2021 n. 234, intervenuto a disciplinare la materia, ha valore di interpretazione autentica idonea a dispiegare i suoi effetti *ex tunc* . Per quanto concerne l'aliquota di rendimento applicabile, evidenziano come anche qualora si volesse aderire alla tesi prospettata nella pronuncia delle Sezioni riunite n.1/QM/2021 secondo cui la quota retributiva deve essere determinata non mediante l'applicazione dell'aliquota fissa del 44% ma sulla base dell'effettivo numero di anni di anzianità posseduti al 31 dicembre 1995, con applicazione del coefficiente per ogni anno utile, la domanda proposta dai ricorrenti in via subordinata dovrebbe essere accolta senza necessità di formulare alcuna preliminare istanza amministrativa ex art. 153 co. 1 lett. b del c.g.c.

In conclusione, i sigg. OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS , OMISSIS e OMISSIS hanno chiesto: in via principale, di dichiarare il loro diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento con l'applicazione dell'aliquota di rendimento del

44% ai fini del calcolo della base pensionabile secondo il disposto dell'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, con conseguente condanna dell'INPS a liquidare gli arretrati, maggiorati degli accessori di legge; il tutto con vittoria di spese ed onorari, oltre al rimborso forfettario, Iva e Cpa, come per legge.

Il d.p.f.u. è stato notificato dagli appellanti all'INPS ed al Ministero dell'Interno in data 27 dicembre 2024.

Con memoria depositata in data 16 settembre 2025, l'INPS si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello in quanto la decisione è assolutamente conforme all'indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato delle sezioni di primo grado e di appello di questa Corte dei conti (cita, per tutte Sez. I app.n.504/2021) che ha escluso l'applicabilità dell'art.54 d.P.R.n.1092/1973 alle Forze di Polizia. Fa presente che lo *jus superveniens* intervenuto in materia (legge n. 234/2021, commi 101 e 102), ha confermato la correttezza della decisione impugnata, essendo stata necessaria una norma *ad hoc* per l'estensione della normativa alle Forze di polizia ad ordinamento civile. In conclusione, l'Istituto previdenziale, in via subordinata, considerato che ha già nelle more provveduto in via amministrativa alla riliquidazione della quota retributiva dei trattamenti pensionistici degli odierni appellanti con l'applicazione dell'aliquota del 2,44%, con decorrenza 1° gennaio 2022 (allega la determinazione di riliquidazione del sig. OMISSIS), ha chiesto che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere.

In date 23 e 26 settembre 2025 i difensori, avv. ti Chiarini e Pansini, hanno depositato agli atti del giudizio le determinazioni INPS di riliquidazione dei trattamenti pensionistici anche dei sigg. OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS.

Nella pubblica udienza odierna l'avv. Marcella De Ninno, comparsa per delega scritta dei procuratori costituiti in rappresentanza degli appellanti, ha dichiarato di accettare la richiesta di cessazione della materia del contendere.

L'avv. Preden ha confermato la richiesta di declaratoria della materia del contendere avanzata nell'atto scritto.

La causa è passata, quindi, in decisione.

Considerato in

DIRITTO

In via pregiudiziale va dichiarata la contumacia, in questo grado di giudizio, del Ministero dell'Interno, avendo accertato il regolare instaurarsi del contraddittorio processuale anche nei suoi confronti.

Passando al merito, va premesso che la declaratoria di cessazione della materia del contendere si fonda sul venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio diretto ad ottenere il soddisfacimento di una pretesa sostanziale ed è collegato a tutte le ipotesi in cui venga in rilievo la sopravvenienza di atti o fatti idonei ad eliminare ogni ragione di contrasto in ordine al diritto o alla posizione fatta valere ed a rendere inutile una specifica pronuncia sull'oggetto della controversia. Nel contempo, occorre anche che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, e sottopongano al giudice conformi conclusioni in tal senso (*ex multis*, Cass. Sez. L. n. 16886/2015, n.2063/2014; Sez. 3 n.16150/2010, n.23289/2007; Sez. Sez. 6-5 n.5188/2015;Sez. 3 n.16891/2021; Corte dei conti, Sez. II app. n.235/2023, n.241/2024).

Nella fattispecie, l'avv. De Ninno, comparsa, per delega dei procuratori costituiti, ha dichiarato in udienza di aderire alla richiesta di cessazione della

materia del contendere avanzata, in via subordinata, dall'INPS nella memoria di costituzione, confermata oralmente dall'avv. Preden nell'odierna udienza.

Pertanto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Per ciò che concerne le spese, si ritiene che il connotato di novità che la questione controversa ha assunto in relazione alle disposizioni normative intervenute, dopo la pubblicazione della sentenza impugnata, con la legge di bilancio 2022, ne giustifichi l'integrale compensazione, ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.g.c.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello

definitivamente pronunciando nei termini di cui in motivazione, *contrariis reiectis,*

- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa integralmente le spese del giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 ottobre 2025.

Il Presidente- relatore

(Daniela Acanfora)

F.TA DIGITALMENTE

Depositata in Segreteria il 29 OTTOBRE 2025

p. Il Dirigente

(dott. Massimo Biagi)

F.TA DIGITALMENTE

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco

D E C R E T O

Il Collegio, ravvisati i presupposti per l'applicazione dell'art. 52 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dispone che a cura della Segreteria venga apposta, a tutela dei diritti delle parti private, l'annotazione di cui al terzo comma del richiamato articolo 52.

Il Presidente

(Daniela Acanfora)

F.TO DIGITALMENTE

Depositato in Segreteria il 29 OTTOBRE 2025

per il Dirigente

(dott. Massimo Biagi)

F.TO DIGITALMENTE

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 29 OTTOBRE 2025

p. Il Dirigente

(dott. Massimo Biagi)

f.to digitalmente

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco